Conto corrente con la Posta

Anno 77º — Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 24 novembre 1936 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

MINISTERO DELLE COLONIE

Ricompense al valor militare.

(*R. decreto 3 settembre 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1936-XIV, registro n. 16 Colonie, foglio n. 343*).

Sono sanzionate le seguenti concessioni di medaglie al valor militare effettuate sul campo dal Comandante superiore dell'Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ORO.

Tarantini Raffaele, da Napoli, capitano di complemento nel X gruppo battaglioni eritrei (alla memoria). — Valoroso ufficiale, cinque volte decorato, volontario in Africa Orientale, comandante di compagnia eritrei posta a difesa di una posizione particolarmente delicata e difficile, durante dodici ore di aspra lotta riusciva a contenere con la sua energia e con la sua fermezza l'urto delle soverchianti forze avversarie. Nel momento più critico, quando il nemico incalzante stava per travolgere la linea, in piedi, al centro della posizione, gridava ai suoi ascari: « Qui si muore tutti, ma non si cede un palmo ». Il suo eroico contegno rinvigoriva le energie dei dipendenti e destava in essi così vivo entusiasmo da provocare un fulmineo decisivo contrattacco. Gravemente ferito non volle abbandonare il suo posto, se non al termine dell'azione.

Decedeva durante il trasporto all'ospedale da campo, dopo aver manifestato tutta la sua gioia per la vittoria conseguita.

Fulgida figura di eroe, esempio delle più elette virtù militari. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Bolognese Franz, da Sannicandro (Bari), tenente in s. p. e. nel XIX battaglione eritreo (alla memoria). — Con non comune coraggio e sprezzo del pericolo portava il suo reparto a ripetuti assalti contro forte posizione nemica. Con violenti corpo a corpo riusciva ad infiltrarsi nelle linee avversarie, riuscendo efficacemente a stroncarne la resistenza. Ferito mortalmente, lasciava la linea di fuoco solo dopo ripetute insistenze del comandante della compagnia. Esempio di coraggio, di slancio e di abnegazione. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Di Vita Federico, da Racalmuto (Agrigento), tenente di complemento nel comando del VII gruppo di battaglioni eritrei (alla memoria). — Addetto ad un comando di gruppo di battaglioni eritrei, chiedeva di partecipare ad un contrattacco contro ingenti masse nemiche, al comando di un plotone rimasto privo del suo comandante. Nel cruento assalto, veniva colpito a morte; lasciava così gloriosamente la vita sul campo.

Fulgido esempio di attaccamento al dovere e di altissime virtù militari. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Falcone Salvatore, da Fonni (Nuoro), maresciallo capo nel VII gruppo battaglioni eritrei. — Sottufficiale addetto al comando di un gruppo battaglioni eritrei, in furioso, accanito combattimento, radunati intorno a sè gli ascari di un plotone il cui comandante era stato ucciso, si lanciava al contrattacco di numerose orde nemiche che già minacciavano di sfondare la linea.

Col suo energico e pronto intervento, contribuiva efficacemente a sventare il pericoloso tentativo dell'avversario che veniva poi definitivamente volto in fuga. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Francomacaro Leopoldo, da Gioia Sannitica, tenente in s. p. e. nel VII gruppo battaglioni eritrei (alla memoria). — Per quanto non tenuto a partecipare ad un combattimento per le sue temporanee particolari attribuzioni, spontaneamente si portava presso la sua compagnia e con essa partecipava a tutta la cruenta e vittoriosa battaglia, lasciando gloriosamente la vita sul campo.

Fulgido esempio di grande attaccamento al dovere, di eroismo e di alte virtù militari. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Iustoni Italo, da Buenos Aires, 1° capitano di complemento nel X battaglione eritreo. — Comandante di una compagnia eritrei a difesa di una posizione completamente esposta, durante 12 ore di violento combattimento caratterizzato da continui e irruenti attacchi nemici in forze, col suo contegno audace, con l'esempio costante di sprezzo del pericolo, con la parola ferma e serena, esplicò tale ascendente sui suoi ascari da destare in essi ammirazione e forza di resistenza.

Riuscì così a mantenere la posizione a lui affidata nonostante le sensibili perdite subite dal reparto. Due volte ferito, rimase al suo posto, fino al conseguimento della vittoria. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Lupi Tommaso Edmondo, da Subiaco (Roma), sottotenente di complemento nel X battaglione eritreo. — Comandante interinale di compagnia in un aspro combattimento durato circa undici ore fu esempio costante di calma, intelligenza e sprezzo del pericolo. Attaccato in forze dal nemico, non solo manteneva saldamente la posizione, ma lo contrattaccava con decisione, concorrendo a volgerlo in fuga. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Maccario Giovanni, da Udine, tenente in s. p. e. nella 21ª compagnia mitraglieri. — Comandante di plotone mitraglieri, sotto violento fuoco avversario, dirigeva con calma e perizia il fuoco delle sue armi sul nemico incalzante, causandogli gravi perdite.

Ferito, dopo una sommaria medicazione ritornava ancora presso i suoi ascari incitandoli alla resistenza ed alla calma. Abbandonava il campo di battaglia solo in seguito ad ordine del comandante di compagnia. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Martinelli Angelo, da Nizza Marittima (Genova) tenente di complemento nel V battaglione eritreo. — In un assalto alla baionetta conduceva con travolgente foga il suo reparto, contribuendo alla vittoria della dura, ma gloriosa giornata. Ferito al braccio, rimaneva al suo posto e soltanto alla fine del combattimento e dietro insistenti inviti del proprio comandante di battaglione, entrava in luogo di cura. Già distintosi per ardimento e coraggio in precedenti azioni nel Tembien. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Murano Annibale, da Cannobio (Novara), sottotenente di complemento nel XIX battaglione eritreo. — Comandante di plotone mitraglieri, d'iniziativa, con balzo fulmineo, si portava in un bosco da dove il nemico ostacolava con intenso fuoco il procedere di nostri reparti attaccanti.

Postate le armi, iniziava sotto violento fuoco avversario un tiro efficace che infliggeva gravi perdite al nemico e lo costringeva al ripiegamento

Resesi inutilizzabili due armi, perduti molti uomini, difendeva strenuamente la posizione a colpi di bombe, con i pochi superstiti, contro l'avversario ritornato in gran numero.

Riusciva nuovamente a ricacciarlo ed a togliergli tre mitragliatrici leggere.

Esempio di fulgido valore e di virtù militari. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Nobile Antonio, da Foggia, 1° capitano nel XIX battaglione eritreo. — Comandante di battaglione eritreo guidava il suo reparto, con impeto e slancio irresistibili, al contrattacco di ingenti forze nemiche. Dopo cruento combattimento, durante il quale il battaglione subiva gravi perdite, riusciva a volgere in fuga il nemico.

Magnifica tempra di comandante, esempio di valore in ogni cimento. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Preziosi Aldo, da Napoli, tenente in s. p. e. nel XIX battaglione eritreo. — Comandante interinale di una compagnia mitraglieri, durante l'infuriare della battaglia tenne contegno calmo e coraggioso. Ferito, non abbandonò il suo posto per continuare la sua azione di mitragliamento. Ferito una seconda volta rimase ancora sul campo finchè per il sangue versato, stremato di forze, cadde privo di sensi.

Esempio di virile coraggio e di alte virtù militari. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Ricci Edoardo, da S. Marco dei Cavoti (Benevento), tenente di complemento nel X battaglione eritreo (alla memoria). — Comandante di compagnia comando e aiutante maggiore di un battaglione eritreo, durante un violento attacco nemico, sotto l'incessante fuoco avversario, recapitava ripetute volte ordini a reparti impegnati.

Colpito a morte chiamava presso di sè lo sciumbasci del reparto per raccomandargli i suoi ascari e per incitarli alla resistenza.

Fulgido esempio di spirito di sacrificio e di alte virtù militari. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Rigon Giovanni, da Magliano Veneto (Treviso), 1° capitano nel IV battaglione eritreo (alla memoria). — Comandante di compagnia, con slancio conduceva il proprio reparto al contrattacco di forti masse nemiche, riuscendo a respingerle dopo numerosi e cruenti corpo a corpo. Colpito gravemente, lasciava la linea di fuoco, solo dopo reiterate insistenze del comandante di battaglione, al grido « Viva l'Italia ». Spirava serenamente, dopo poche ore.

Esempio fulgido di coraggio, di sprezzo del pericolo e di vivo attaccamento al dovere. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Rinaldi Giuseppe, da Roma, capitano nel IV battaglione eritreo. — In aspro combattimento sostenuto vittoriosamente, rimasto ferito il comandante di battaglione, gli succedeva nel comando e con slancio irresistibile conduceva il battaglione al contrattacco di ingenti masse nemiche, volgendole in fuga. Nell'aspra lotta dava ripetute prove di perizia, alto valore, sprezzo del pericolo ed elevate doti di comandante. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Sforza Arturo, da Corato (Bari), 1° capitano nel IV battaglione eritreo. — Comandante di un reparto di mitraglieri pesanti e di fucilieri, a disposizione di un comando di brigata eritrea, in aspro combattimento vittoriosamente sostenuto, si slanciava al contrattacco di ingenti forze nemiche e riusciva a metterle in fuga. Nell'azione dava mirabile prova di perizia, di valore e di sprezzo del pericolo, dimostrando di possedere altresì brillanti qualità di comandante. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Stefanon Gaetano, da Messina, tenente di complemento nel V battaglione eritreo (alla memoria). — In un attacco epico conduceva il suo reparto con impeto travolgente contribuendo efficacemente, dopo aspri combattimenti, alla conclusione vittoriosa della giornata.

Quando stava per raccogliere i frutti della luminosa vittoria, cadeva colpito mortalmente.

Già distintosi per ardimento e coraggio in precedenti azioni di guerra nel Tembien. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Stuart Federico, da Montepulciano (Siena), sottotenente di complemento nel XIX battaglione eritreo. — Con non comune coraggio e sprezzo del pericolo portava il suo reparto a ripetuti assalti contro forte posizione nemica. In violento corpo a corpo riusciva con uso di bombe a mano ad infiltrarsi nelle linee nemiche, contribuendo efficacemente a stroncarne la resistenza.

Benchè ferito, non si recava al posto di medicazione se non ad azione ultimata.

Esempio di coraggio e di sprezzo del pericolo. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Trevisani Mario, da Avellino, 1° capitano nel IV battaglione eritreo. — Comandante di compagnia in un momento particolarmente critico della battaglia, quando già il nemico minacciava di aprirsi un varco tra le linee dei nostri, si lanciava arditamente al contrattacco, contribuendo efficacemente a ributtare l'urto avversario. Sempre alla testa del proprio reparto, presente ovunque la necessità lo richiedesse, sprezzante del pericolo, pur colpito ad una gamba, rimaneva ancora tra i suoi ascari e solo quando le sorti della battaglia furono a noi favorevoli, consentiva di essere trasportato al posto di medicazione.

Esempio di ardimento, di valore e di forte attaccamento al dovere. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Ghilanchiel Ghebrè, da Corbaria, muntaz nel IX battaglione eritreo. — Capo arma, dava prova sotto vivo fuoco di fucileria nemica, di calma ed audacia, infliggendo numerose perdite al nemico.

Ferito due volte manteneva contegno stoico e lasciando il posto di combattimento rivolgeva parole di incitamento ai dipendenti. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

(3789)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre 1936-XIV, n. 1985.

Autorizzazione all'acquisto, da parte dello Stato, del Palazzo Paolucci in Forlì, di proprietà del Comune, per adibirlo a Palazzo del Governo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di completare la sistemazione dei locali per gli uffici statali in Forlì;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Per l'acquisto del Palazzo Paolucci in Forlì, di proprietà del comune di Forlì, da adibire a Palazzo del Governo, è autorizzata la spesa di L. 4.000.000 da inscrivere nel bilancio del Ministero delle finanze.

In relazione all'art. 144, lettera *b*, n. 10, del R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale, saranno regolati, con apposita convenzione, i rapporti fra il Demanio e l'Amministrazione della provincia di Forlì, derivanti dalla destinazione del Palazzo Paolucci a Palazzo del Governo.

Art. 2. — Per i lavori di adattamento del Palazzo Paolucci a Palazzo del Governo, è autorizzata la spesa di L. 2.000.000 da inscrivere nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3. — Con decreto del Ministro per le finanze, saranno introdotte negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze e dei lavori pubblici le necessarie variazioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 379, foglio 92. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 settembre 1936-XIV, n. **1986.**
Classificazione ufficiale degli oli di oliva.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Visto il voto espresso, nella sessione del luglio 1935-XIII, dalla Corporazione olearia, per l'adozione di una opportuna classificazione ufficiale degli olii di oliva, allo scopo di differenziare le varie qualità, nell'interesse della produzione, del commercio e del consumo;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono oli di oliva commestibili gli oli di oliva che contengono non più del 4 per cento di acidità espressa in acido oleico e, all'esame organolettico, non rivelano odori disgustosi, come di rancido, di putrido, di fumo, di muffa, di verme e simili.

Gli oli di oliva commestibili si classificano con le seguenti denominazioni:

1ª *Olio sopraffino vergine di oliva*, riservata agli oli che, ottenuti meccanicamente dalle olive, non abbiano subito manipolazioni chimiche, ma soltanto il lavaggio, la filtrazione e la sedimentazione, e contengano non più dell'1,20 per cento di acidità espressa in acido oleico;

2ª *Olio fino di oliva*, riservata agli oli che, ottenuti meccanicamente dalle olive, non abbiano subito manipolazioni chimiche, ma soltanto il lavaggio, la filtrazione e la sedimentazione, e contengano non più di 2,50 per cento di acidità espressa in acido oleico;

3ª *Olio di oliva*, riservata agli oli che, ottenuti meccanicamente dalle olive, non abbiano subito manipolazioni chimiche, ma soltanto il lavaggio, la filtrazione e la sedimentazione, e contengano non più del 4 per cento di acidità espressa in acido oleico;

4ª *Olio di oliva rettificato A*, riservata al prodotto ottenuto da oli lampanti o da oli lavati resi commestibili mediante manipolazioni chimiche e non contenenti tracce delle sostanze chimiche adoperate;

5ª *Olio di oliva rettificato B*, riservata al prodotto ottenuto da olio estratto con solventi dalla sansa di oliva, reso commestibile mediante manipolazioni chimiche e non contenente tracce dei solventi e delle altre sostanze chimiche adoperati.

Art. 2. — La denominazione di olio fino di oliva è altresì consentita per il prodotto ottenuto dalla miscela di olio sopraffino vergine di oliva e di olio di oliva rettificato *A*, sempreché non contenga più del 2,50 per cento di acidità espressa in acido oleico.

La denominazione di olio di oliva è altresì consentita per il prodotto ottenuto dalla miscela di olio fino di oliva e di olio di oliva rettificato *B*, sempreché non contenga più del 4 per cento di acidità espressa in acido oleico.

Art. 3. — Ai fini dell'attribuzione delle denominazioni di olio di oliva rettificato *A*, e di olio di oliva rettificato *B*, si intendono:

a) per *oli lampanti* gli oli ottenuti meccanicamente dalle olive, i quali non abbiano subito manipolazioni chimiche e, all'esame organolettico, rivelino odori disgustosi, come di rancido, di putrido, di fumo, di muffa, di verme e simili, oppure contengano più del 4 per cento di acidità espressa in acido oleico;

b) per *oli lavati* gli oli ottenuti dal lavaggio delle sanse di oliva;

c) per *oli estratti con solventi* gli oli ottenuti dal trattamento delle sanse di oliva con solventi.

Art. 4. — E' vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio, per il consumo diretto, oli di oliva che non posseggano le caratteristiche prescritte dal primo comma dell'art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1937 è altresì vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio, per il consumo diretto, oli di oliva commestibili, con denominazioni diverse da quelle stabilite a norma degli articoli 1 e 2 o che non siano quelle spettanti, secondo le disposizioni degli articoli stessi, in relazione alle caratteristiche prescritte per ciascuna denominazione.

Art. 5. — Si considerano messi in commercio per il consumo diretto gli oli che si trovano nei magazzini di vendita, sia all'ingrosso che al minuto.

Le denominazioni di cui agli articoli 1 e 2 debbono essere indicate nei documenti commerciali e apposte sui recipienti contenenti gli oli, nei modi e con le forme prescritti nel regolamento approvato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361, per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033.

Art. 6. — Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punite con l'ammenda da lire duecento a lire cinquemila.

Art. 7. — La legge 16 marzo 1931, n. 378, contenente disposizioni circa la vendita per uso commestibile degli oli estratti dalle sanse, è abrogata.

Art. 8. — Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto con quelle contenute nel R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562 e nei provvedimenti successivamente emanati ad integrazione dello stesso decreto-legge o riguardanti materie in esso disciplinate.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì, 21 novembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 379, foglio 105. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. **1987.**
Modificazioni allo statuto della libera Università di economia e commercio « Luigi Bocconi » di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della libera Università di economia e commercio « Luigi Bocconi » di Milano, approvato con R. decreto 8 marzo 1925-III, n. 547, e modificato con R. decreto 2 dicembre 1928-VII, n. 3108, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, e 7 maggio 1936-XIV, n. 882;
Vedute le proposte relative allo statuto della libera Università predetta;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le modificazioni allo statuto della libera Università di economia e commercio « Luigi Bocconi » di Milano, inserite nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 379, foglio 99. — MANCINI.

Modificazioni allo statuto della libera Università di economia e commercio « Luigi Bocconi » di Milano.

Agli articoli da 28 a 38 sono sostituiti i seguenti da 28 a 41, intendendosi in conseguenza modificata la numerazione dei successivi e dei loro riferimenti:

« Art. 28. — L'Università rilascia la laurea in economia e commercio.

Art. 29. — La durata del corso degli studi per la laurea in economia e commercio è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto pubblico.
3. Diritto commerciale (biennale).
4. Diritto internazionale.
5. Matematica generale e finaziaria (biennale).
6. Statistica metodologica ed economica (biennale).
7. Economia politica corporativa (biennale).
8. Diritto finanziario e scienza della finanze.
9. Economia e politica agraria.
10. Politica economica e finanziaria.
11. Storia economica.
12. Geografia economica (biennale).
13. Ragioneria generale ed applicata (biennale).
14. Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale (biennale).
15. Merceologia.
16. Lingua francese o spagnola (triennale).
17. Lingua inglese o tedesca (triennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Diritto industriale.
2. Diritto amministrativo.
3. Diritto processuale civile.
4. Diritto corporativo.
5. Demografia.
6. Economia e finanza delle imprese di assicurazione.
7. Tecnica del commercio internazionale.

Gl'insegnamenti di « diritto commerciale » e di « geografia economica » comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 30. — Il piano di studi consigliato per la laurea in economia e commercio è il seguente:

1° anno:

Economia politica corporativa (I).
Statistica metodologica ed economica (I).
Geografia economica (I).
Matematica generale e finanziaria (I).
Ragioneria generale ed applicata (I).
Istituzioni di diritto privato.
Istituzioni di diritto pubblico.
Lingua francese o spagnola (I).
Lingua inglese o tedesca (I).

2° anno:

Economia politica corporativa (II).
Statistica metodologica ed economica (II).
Geografia economica (II).
Diritto finanziario e scienza delle finanze.
Matematica generale e finanziaria (II).
Ragioneria generale ed applicata (II).
Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale (I).
Diritto commerciale (I).
Lingua francese o spagnola (II).
Lingua inglese o tedesca (II).

3° anno:

Politica economica e finanziaria.
Storia economica.
Diritto commerciale (II).
Merceologia.
Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale (II).
Lingua francese o spagnola (III).
Lingua inglese o tedesca (III).
Un insegnamento complementare.

4° anno:

Economia e politica agraria.
Diritto internazionale.
Un insegnamento complementare.

Art. 31. — Lo studente può variare il piano di studi consigliato purchè rispetti le norme sulle precedenze e purchè in ogni anno di corso prenda iscrizione ad almeno tre insegnamenti e li frequenti regolarmente.

Art. 32. — Gl'insegnamenti complementari sono consigliati per il piano di studi nel numero minimo prescritto per il corso di laurea in economia e commercio dal R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882. Lo studente, tuttavia, può prendere iscrizione ad un numero maggiore di detti insegnamenti nei limiti di quelli che, per il corso di laurea anzidetta, sono impartiti nell'Università.

Art. 33. — Il piano di studi previsto dal presente statuto, può in casi eccezionali di riconosciuta urgenza e fino a quando non sia possibile modificare lo statuto medesimo, essere variato col consenso del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 34. — Per essere ammesso all'esame alla fine del triennio d'insegnamento delle lingue estere, lo studente deve comprovare di avere alla fine d'ogni anno sostenuto un colloquio.

Art. 35. — Lo studente che non abbia superato gli esami delle materie propedeutiche non può essere ammesso a sostenere gli esami sulle materie che presuppongono la conoscenza delle prime.

Sono da considerarsi insegnamenti propedeutici:

l'economia politica corporativa e la statistica metodologica ed economica rispetto al diritto finanziario e scienza delle finanze, alla politica economica e finanziaria, all'economia agraria;

la ragioneria generale ed applicata (1° anno) rispetto alla tecnica commerciale;

le istituzioni di diritto privato e di diritto pubblico rispetto al diritto commerciale, industriale, internazionale, corporativo, processuale civile e amministrativo;

l'economia politica corporativa rispetto al diritto corporativo;

le istituzioni di diritto pubblico rispetto al diritto finanziario e scienza delle finanze;

il diritto finanziario e scienza delle finanze rispetto alla politica economica e finanziaria.

Art. 36. — Il Consiglio di Facoltà determina al principio d'ogni anno accademico quali esami di profitto debbono essere sostenuti per singole materie e quali per gruppi di materie.

Il Consiglio di Facoltà determina quali insegnamenti debbono essere integrati da esercitazioni.

L'esame di laurea consiste:

1° in una discussione orale su di una dissertazione scritta sopra un tema da scegliersi - entro il primo quadrimestre del 3° anno di corso - in una delle materie fondamentali (escluse le istituzioni di diritto pubblico e di diritto privato e le lingue estere);

2° in una discussione orale su due tesi orali scelte in due materie diverse da quella su cui verte la dissertazione scritta.

Istituto di economia « Ettore Bocconi ».

Art. 37. — Fa parte dell'Università un istituto di economia « Ettore Bocconi » costituito dei seguenti insegnamenti annuali:

Storia delle teorie economiche.
Economia pura.

Statistica della moneta, del credito e dei mercati.
Storia contemporanea degli istituti economici.
Il corso di studi ha la durata di due anni.

Art. 38. — All'Istituto possono essere iscritti gli studenti del 3° anno in seguito a concorso. Il concorso è per titoli in base ai risultati degli esami di profitto del primo biennio ed è giudicato da una commissione composta di tre membri designati dal Consiglio di Facoltà. Il numero degli studenti che possono essere iscritti è stabilito anno per anno dal Consiglio di amministrazione, udito il direttore dell'Istituto.

Art. 39. — Alla fine del corso biennale gli iscritti sostengono un esame in forma di colloquio e conseguono un attestato degli studi compiuti e del profitto riportato.

Art. 40. — All'Istituto di economia sono addetti un assistente e un bibliotecario.

Art. 41. — Fanno pure parte dell'Università gli istituti di statistica, di politica economica e finanziaria, di geografia economica, di merceologia, di diritto commerciale comparato, di ricerche tecnico-commerciali e di ragioneria ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 22 ottobre 1936-XIV, n. 1988.
Inscrizione nel quadro del Regio naviglio di due motocisterne.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Le due motocisterne per acqua da 550 tonnellate di portata, in costruzione presso la ditta Cantieri del Tirreno (cantiere di Riva Trigoso), sono inscritte nel quadro del naviglio da guerra dello Stato, fra le navi sussidiarie, assumendo i nomi di « Tirso » e « Scrivia ».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 379, foglio 81 — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 agosto 1936-XIV, n. 1989.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Luigi Ziliotto » di Zara.

N. 1989. R. decreto 7 agosto 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Luigi Ziliotto » di Zara, e viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 7 agosto 1936-XIV, n. 1990.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico industriale « Vittorio Emanuele III » di Livorno.

N. 1990. R. decreto 7 agosto 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico industriale « Vittorio Emanuele III » di Livorno, e dell'annessa Regia scuola secondaria di avviamento professionale viene eretta in ente morale, e viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 3 settembre 1936-XIV, n. 1991.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola tecnica industriale artigiana di Pratovecchio-Stia.

N. 1991. R. decreto 3 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola tecnica industriale artigiana di Pratovecchio-Stia, e della annessa Scuola secondaria di avviamento professionale viene eretta in ente morale e viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 1992.
Dichiarazione formale dei fini di n. 2 Confraternite della provincia di Vercelli.

N. 1992. R. decreto 1° ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Vercelli:
1. Campertogno - Confraternita del Santissimo Sacramento e dei Santi Bernardino e Marta.
3. Cervatto. — Confraternita del Santissimo Sacramento.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 8 ottobre 1936-XIV, n. 1993.
Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia della Beata Maria Vergine della Pietà, in comune di Farini d'Olmo (Piacenza).

N. 1993. R. decreto 8 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Piacenza, in data 29 aprile 1936, relativo alla erezione della nuova parrocchia della Beata Maria Vergine della Pietà, in comune di Farini d'Olmo (Piacenza).

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 22 ottobre 1936-XIV, n. 1994.
Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di S. Maria del Principio, in Torre del Greco (Napoli).

N. 1994. R. decreto 22 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 8 maggio 1936 relativo alla erezione della nuova parrocchia di S. Maria del Principio, in Torre del Greco (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1936 - Anno XV

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1936-XV.
Modificazione dell'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi e variazione del prezzo di vendita al pubblico di alcune specie di essi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e l'annessa convenzione col Consorzio industrie fiammiferi;
Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14;
Veduti i nostri decreti 15 agosto 1923, 21 novembre 1934-XIII, e 14 marzo 1935-XIII;
Veduta la proposta della Commissione tecnico-amministrativa prevista dagli articoli 6 del R. decreto-legge 11 marzo 1923, numero 560, e dell'annessa convenzione;

Decreta:

Art. 1. — A decorrere dal 1° luglio 1936-XIV, l'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi è variata come appresso per ognuna delle seguenti unità di condizionamento:

a) scatola di cartone contenente 100 cerini normali con sesquisolfuro di fosforo da L. 0,3284 a L. 0,2851;
b) scatola di legno contenente 50 cerini normali con fosforo amorfo (di sicurezza) da L. 0,1638 a L. 0,1434;
c) scatola di cartone contenente 100 cerini ridotti, con sesquisolfuro di fosforo, da L. 0,3289 a L. 0,2870;
d) scatola di cartone contenente 100 cerini ridotti, con fosforo amorfo (di sicurezza) da L. 0,3299 a L. 0,2875;
e) scatola di cartone contenente 50 cerini grossi con sesquisolfuro di fosforo, da L. 0,1620 a L. 0,1315;
f) scatola di cartone contenente 50 cerini grossi, con fosforo amorfo (di sicurezza) da L. 0,1625 a L. 0,1311;
g) scatola di cartone contenente 100 cerini giganti, con fosforo amorfo (di sicurezza) da L. 0,3072 a L. 0,2216;
h) scatola di cartone a tabacchiera contenente 50 cerini giganti, con fosforo amorfo (di sicurezza) da L. 0,1702 a L. 0,1255;
i) bustina di cartoncino dorato contenente 20 cerini grossetti, con fosforo amorfo (di sicurezza) da L. 0,0825 a L. 0,0760;
l) scatola di legno contenente 50 fiammiferi di legno paraffinato (di sicurezza) del tipo svedese normale da L. 0,1807 a L. 0,1705;
m) scatola di legno contenente 50 fiammiferi di legno paraffinato (di sicurezza) del tipo svedese ridotto da L. 0,1815 a L. 0,1710;

n) bossoli di cartone contenenti 100 fiammiferi di legno paraffinato, con capocchia di sesquisolfuro di fosforo, variamente colorata, da L. 0,3942 e L. 0,3617;

o) busta di cartoncino contenente 28 fiammiferi di legno paraffinato e colorato — tipo Minerva — da L. 0,2350 a L. 0,2271;

p) doppia busta di cartoncino contenente 48 fiammiferi di legno paraffinato e colorato — tipo Minerva — da L. 0,3911 a L. 0,3775;

q) busta pubblicitaria di cartoncino, contenente 20 fiammiferi di legno paraffinato e colorato — tipo Minerva gigante — da L. 0,1883 a L. 0,1610;

r) scatola di cartone contenente 200 fiammiferi di legno paraffinato, variamente colorato, con capocchia al sesquisolfuro — tipo uso camera — da L. 0,6493 a L. 0,5894;

s) scatola di legno contenente 30 fiammiferi di legno, con fosforo amorfo (di sicurezza) — tipo controvento normale — da L. 0,3077 a L. 0,2847;

t) scatola di legno contenente 40 fiammiferi — tizzoncini — controvento con fosforo amorfo (di sicurezza) da L. 0,3306 a L. 0,2829;

u) bustina di cartoncino contenente 20 fiammiferi di legno colorato, controvento, del tipo Minerva da L. 0,1973 a L. 0,1681;

v) busta, astuccio o gamella di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno solforati, con sesquisolfuro di fosforo, da L. 0,1213 a L. 0,1093;

z) busta di cartoncino contenente 70 fiammiferi di legno solforato con fosforo amorfo (di sicurezza) da L. 0,0891 a L. 0,0796.

Art. 2. — Con decorrenza dal 1° luglio 1936-XIV, l'aggio di minuta vendita dovuto dal Consorzio ai rivenditori di generi di Monopolio ed altri esercenti autorizzati allo smercio dei fiammiferi al pubblico, viene elevato dal 6 % al 10 %, limitatamente alle specie distinte nel precedente articolo con le lettere g), h), t), u) ed a quelle previste dall'art. 5.

Art. 3. — A partire dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, l'imposta indicata all'art. 1 per le unità di condizionamento contraddistinte dalle lettere e), f), g), h), l), m), o), p), q), s), t), u), nonchè il prezzo di vendita al pubblico per esse fissato dalla vigente tariffa vengono rispettivamente stabiliti come appresso:

	Imposta	Tariffa di vendita
e) scatola di cartone con 50 cerini grossi al sesqui	L. 0,1785	L. 0,35
f) idem 50 cerini amorfi	» 0,1781	» 0,35
g) idem 100 » giganti	» 0,3108	» 0,80
h) idem 50 » giganti A	» 0,1700	» 0,45
l) scatola di legno con 50 fiammiferi del tipo svedese normale	» 0,1247	» 0,20
m) idem 50 idem ridotti	» 0,1258	» 0,20
o) bustina di cartoncino con 28 fiammiferi del tipo Minerva	» 0,1352	» 0,20
p) doppia bustina di cartoncino con 48 fiammiferi del tipo Minerva	» 0,2397	» 0,35
q) busta pubblicitaria con 20 fiammiferi del tipo Minerva giganti	» 0,1159	» 0,30
s) scatola di legno con 30 fiammiferi controvento normali amorfi	» 0,1469	» 0,30
t) idem 40 idem tizzoncini amorfi	» 0,1955	» 0,40
u) bustina di cartoncino con 20 fiammiferi controvento Minerva amorfi	» 0,1245	» 0,25

Resta invariata per le altre specie di fiammiferi la tariffa di vendita al pubblico ora in vigore.

Art. 4. — Sono istituite le seguenti nuove specie di condizionamento di fiammiferi di cartoncino bicolore (rosso giallino) paraffinato, ad accensione automatica conseguibile mediante strappo del fiammifero dall'apposito guaina contenente internamente ruvido di fosforo amorfo:

Astuccio con rotolo di 100 fiammiferi.
Astuccio con rotolo di 200 fiammiferi.
Astuccio con rotolo di 300 fiammiferi.

Pei fiammiferi e pei condizionamenti anzidetti sono fissate le caratteristiche di cui appresso:

Fiammiferi: lunghezza compresa la capocchia m/m 41, lunghezza esclusa la capocchia m/m 40, larghezza m/m 2,6, spessore m/m 0,70, lunghezza della paraffinatura non meno di m/m 10, lunghezza della capocchia non meno di m/m 6, peso del cartoncino costituente il fiammifero gr. 500 per mq., larghezza della guaina m/m 26, larghezza della parte fosforata m/m 7, peso del cartoncino gr. 220-230 per mq., spessore del cartoncino m/m 0,25 a 0,30.

Tondello di cartoncino pel sostegno della guaina d'accensione arrotondata:

peso del cartoncino gr. 310 per mq., spessore del cartoncino m/m 0,44 a 0,45.

Coperchio di cartoncino monolucido per la chiusura dei rotoli di fiammiferi:

altezza del coperchio m/m 45, peso del cartoncino gr. 230 per mq., spessore del cartoncino m/m 0,30.

Carta per l'avvolgimento di 5 rotoli sovrapposti (filze):
peso gr. 55 per mq.

Carta per l'impacco di 20 filze:
peso gr. 55 per mq.

Condizionamenti:

Astuccio contenente un rotolo di 100 fiammiferi:
diametro del tondello di fondo m/m 45, diametro esterno del coperchio m/m 42.

Astuccio contenente un rotolo di 200 fiammiferi:
diametro del tondello di fondo m/m 62, diametro esterno del coperchio m/m 59.

Astuccio contenente un rotolo di 300 fiammiferi:
diametro del tondello di fondo m/m 70, diametro esterno del coperchio m/m 66.

Art. 5. — L'imposta di fabbricazione e la tariffa di vendita al pubblico pei condizionamenti previsti dal precedente articolo, sono stabiliti nella misura che segue:

per ogni astuccio contenente un rotolo:	Imposta	Tariffa di vendita
di 100 fiammiferi	L. 0,4900	L. 0,90
» 200 »	» 0,9003	» 1,70
» 300 »	» 1,3319	» 2,50

Art. 6. — Fino a quando non venga stabilito uno speciale tipo di marca contrassegno per ognuno dei nuovi condizionamenti previsti dall'articolo precedente, questi saranno legittimati con le marche di formato normale (m/m 16×m/m 21) di colore verde, arancione e giallo, ora rispettivamente in uso per le doppie bustine Minerva, i paraffinati in bossoli ed i fiammiferi uso camera e cioè con marca:

verde, gli astucci contenenti un rotolo di 100 fiammiferi a strappo;

arancione, gli astucci contenenti un rotolo di 200 fiammiferi a strappo;

giallo, gli astucci contenenti un rotolo di 300 fiammiferi a strappo

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: Di Revel.

(5809)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1936-XIV

Licenziamento dall'impiego di agente subalterno ausiliario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 26 febbraio 1935-XIII, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo successivo, registro n. 8, foglio n. 216, col quale venne fra l'altro autorizzata l'assunzione in servizio in qualità di agente ausiliario del fattorino Calogero Lombardo di Giacomo;

Vista la dichiarazione del Comando dei Fasci giovanili di combattimento di Palermo, che informa di avere ritirato in seguito a revisione la tessera di iscrizione del Lombardo al Fascio giovanile di combattimento considerando l'iscrizione come non avvenuta, essendo risultato che il Lombardo non apparteneva alla classe del 1910, come aveva dichiarato nella relativa domanda, ma a quella del 1907;

Visto che in tal modo il Lombardo ha conseguito l'impiego mediante atto illecito, in quanto, ove egli avesse dichiarato la sua vera età, non avrebbe potuto essere iscritto al Fascio giovanile di combattimento e conseguentemente ottenere il documento necessario per essere ammesso al concorso e poscia all'impiego;

Visto l'art. 54 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

L'agente subalterno ausiliario a Trieste Lombardo Calogero di Giacomo viene licenziato con effetto dal 18 marzo 1936-XIV.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 6 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: Benni.

(5794)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
4332	30-6-1933	11419/151	Trieste	Lavrencic Anna fu Andrea ved. Versa	31-5-1861 - Comeno	Lorenzi	—
4333	Id.	11419/161	Id.	Laurencic Teresa fu Giovanni	24-6-1881 - Sales	Lorenzi	Giuseppe fu Giovanni, nipote.
4334	Id.	11419/102	Id.	Milic Giuseppe fu Giuseppe . .	17-3-1861 - Rupinpiccolo	Emili	Carlo, figlio; Skabar Giustina di Giuseppe, nuora; Maria, Giuseppe, Egidio, Natalia, nepoti.
4335	Id.	11419/103	Id.	Milic Giuseppe fu Martino . .	9-4-1856 - Rupinpiccolo	Emili	Furlan Giovanna fu Giovanni, moglie.
4336	Id.	11419/104	Id.	Milic Giusto fu Luigi	26-10-1903 - Rupinpiccolo	Emili	Gomizelj Francesca di Giacomo, moglie; Giusto, figlio.
4337	Id.	11419/105	Id.	Milic Edoardo fu Martino . .	1-9-1887 - Rupinpiccolo	Emili	Skabar Maria fu Giovanni, moglie; Daniele, Mario, Giuseppe, Angelo, figli; Anna, suocera.
4338	Id.	11418/106	Id.	Milic Stefano fu Giuseppe . .	9-12-1867 - Rupinpiccolo	Emili	Lavreucic Antonia fu Gregorio, moglie; Giuseppina, figlia.
4339	Id.	11419/107	Id.	Milic Antonio fu Pietro . . .	26-10-1868 - Rupinpiccolo	Emili	Antonio, figlio; Giuseppina fu Stefano,
4340	Id.	11419/108	Id.	Milic Giovanni fu Michele . .	23-11-1889 - Rupinpiccolo	Emili	Tavcar Giuseppina di Francesco, moglie; Stella, Tranquillo, Giuseppe, Rosina, Giovanni, figli.
4341	Id.	11419/110	Id.	Milic Vittorio fu Giovanni . .	15-12-1904 - Rupinpiccolo	Emili	Maria, sorella.
4342	Id.	11419/113	Id.	Milic Giuseppe, fu Martino . .	15-4-1879 - Sgonico	Emili	Doljak Francesca fu Antonio, moglie; Stanislao, Ernesta, Giovanni, Emilia, Vittorio, figli.
4343	Id.	11419/114	Id.	Milic Francesco di Giovanni . .	19-7-1886 - Sgonico	Emili	Vrabec Antonia fu Francesco, moglie; Mario, Teofilo, Francesco, Romano Guerrino, figli; Zakelj Rosalia fu Mattia, nuora.
4344	Id.	11419/115	Id.	Milic Giovanni fu Martino . .	22-3-1879 - Sgonico	Emili	Giovanna, Giovanni, Stoiano, Carlo, figli.
4345	Id.	11419/116	Id.	Milic Melchiore fu Antonio . .	6-1-1877 - Sgonico	Emili	Giovanna fu Michele, moglie; Luigi, figlio; Gruden Angela di Giovanni, nuora; Angelo, nipote.
4346	Id.	11419/117	Id.	Milic Giuseppe fu Giovanni . .	2-11-1873 - Sgonico	Emili	Zlobec Francesca fu Andrea, moglie; Ermanno, figlio; Cristina di Giuseppe, nuora; Maria, nipote.
4347	Id.	11419/119	Id.	Milic Giusto di Giuseppe . .	30-10-1897 - Sgonico	Emili	Fabian Luigia di Michele, moglie; Teodora, Emma, Vittorio, Silvo, figli.
4348	Id.	11419/120	Id.	Milic Martino fu Giovanni . .	17-1-1876 - Sgonico	Emili	Lavrencic Carolina fu Andrea, moglie; Ciovanni, Giuseppina, Albina, figli.
4349	Id.	11419/121	Id.	Milic Giovanni fu Giuseppe . .	27-2-1852 - Sgonico	Emili	Francesco, figlio; Bizjak Giustina fu Valentino, nuora; Giustina, Antonio fu Antonio, Emilia, Alfonso, Giovanni di Francesco, nepoti.
4350	Id.	11419/122	Id.	Milic Mario fu Giuseppe . .	10-9-1902 - Sales di Sgonico	Emili	Lavrencic Maria fu Giacomo, moglie; Giovanna, sorella.
4351	Id.	11419/123	Id.	Milic Giuseppe fu Giovanni . .	5-2-1891 - Sales di Sgonico	Emili	Grilanc Francesca di Giuseppe, moglie; Daniele, Marta, Giovanni, Oscar, Emilia, Anna, figli.
4352	Id.	11419/124	Id.	Milic Giuseppe fu Antonio . .	21-8-1891 - Sales di Sgonico	Emili	Furlan Giustina di Silvestro, moglie; Maria, Giuseppina, figlie.
4353	Id.	11419/125	Id.	Milic Antonio fu Martino . .	25-3-1892 - Sales di Sgonico	Emili	Grilanc Maria fu Giovanni, moglie; Maria, Emilia, Sofia, Iolanda, figlie.
4354	Id.	11419/126	Id.	Milic Giuseppe fu Giuseppe . .	18-9-1868 - Sales di Sgonico	Emili	Bandel Lucia fu Francesco, moglie; Giuseppe, figlio.
4355	Id.	11419/127	Id.	Milic Stefano di Stefano . . .	11-5-1876 - Rupinpiccolo	Emili	Cuperla Giovanna di Angelo, moglie; Stefania, Francesco, Stanislao, figli.
4355	Id.	11419/128	Id.	Milic Giovanni fu Andrea . .	22-12-1858 - Sgonico	Emili	Markuza Caterina fu Giuseppe, moglie; Gabriele, Emilia, Stanislao fu Giovanni, nepoti.
4357	Id.	11419/129	Id.	Milic Giovanni fu Andrea . .	17-1-1901 - Sgonico	Emili	—

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 20 novembre 1936-XV - N. 225.

S. U. A. (Dollaro)	19 —	Polonia (Zloty)	360 —
Inghilterra (Sterlina)	92,87	Svezia (Corona)	4,8193
Francia (Franco)	88,30	Turchia (Lira turca)	15,10
Svizzera (Franco)	436,50	Ungheria (Pengo)	5,626445
Argentina (Peso carta)	5,28	Rendita 3,50 % (1906)	74,45
Austria (Shilling)	3,5555	Id. 3,50 % (1902)	72,275
Belgio (Belga)	3,21	Id. 3 % lordo	54,05
Bulgaria (Leva)	23,40	Prest. redim. 3,50 % 1934	74,075
Cecoslovacchia (Corona)	66,65	Rendita 5 % 1935	92,025
Danimarca (Corona)	4,1477	Obbl. Venezie 3,50 %	87,975
Germania (Reichsmark)	7,6336	Buoni nov. 5 % Scad. 1940	100,175
Islanda (Corona)	4,225	Id. id. 5 % - Id. 1941	100,20
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	89,675
Norvegia (Corona)	4,7059	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	89,60
Olanda (Fiorino)	10,26	Id. id. 5 % - Id. 1944	95,50

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria cooperativa « La Terra » di Licata (Agrigento).

L'anno 1936-XV, il giorno 10 novembre in Licata e nello studio legale del sig. dott. Orlando Antonino, via S. Andrea n. 14.

Sono presenti i signori: 1) Sapio Gaetano di Gaetano, 2) Dainotto dott. Giovanni, 3) Orlando dott. Antonino, membri eletti del Comitato di sorveglianza per la liquidazione della Cassa agraria cooperativa « La Terra » di Licata, come da provvedimento in data 20 ottobre 1936-XIV dell'onorevole Ispettorato per la difesa del credito, in corso di pubblicazione.

Vista la nota ad essi membri di sorveglianza in data del 6 c. m. inviata dal commissario liquidatore sig. rag. Malfitano Renato, con la quale fu fatto invito di eleggere nel loro seno il presidente di detto Comitato, e su proposta dei primi due membri viene a tale ufficio nominato il terzo sig. dott. Orlando Antonino, il quale dichiara di accettare.

Del che il presente verbale, in triplice copia ad unico effetto, che si sottoscrive come segue.

Dott. Giovanni Dainotto - Sapio Gaetano di Gaetano - Antonino Orlando.

(5811)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di Ussita (Macerata).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 11 agosto 1936-XIV pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 25 agosto 1936-XIV, n. 197, con il quale si è provveduto allo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale cattolica di Ussita (Macerata);

Veduto il proprio provvedimento in data 11 agosto 1936-XIV pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 26 agosto 1936-XIV, n 197, con il quale si è nominato l'avv. Vincenzo Ribechi commissario straordinario ed i signori Bravi Angelo, Batassa Vittorio e Pomponi Alessandro, membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale predetta;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del signor Batassa Vittorio resosi dimissionario;

Dispone:

Il signor Montebovi Francesco fu Antonio è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di Ussita (Macerata) in sostituzione del signor Batassa Vittorio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 novembre 1936 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia:
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(5795)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI CATANZARO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Esaminati gli atti della Commissione giudicatrice del concorso per n. 6 condotte consorziali di veterinario condotto, bandito con decreto prefettizio 31 maggio 1935-XIII, n. 18313, e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Vista la graduatoria dei concorrenti formata dalla Commissione;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario condotto di questa Provincia, e che di seguito integralmente si trascrive:

1. Leonardi dott. Alessandro di Enrico Benedetto . 14,44/50
2. Randazzo dott. Antonino di Francesco 13,55/50
3. Sereni dott. Emilio di Arturo 12,33/50
4. Pascucci dott. Francesco di Antonio 10,44/50
5. Falbo dott. Antonio fu Gaetano 9,66/50
6. Varano dott. Francesco di Saverio 8,00/50
7. Casarosa dott. Silvano di Decimo 7,77/50
8. Arangio dott. Antonino fu Corrado 7,44/50
9. Baroncelli dott. Astorre di Luigi 7,22/50
10. Malavolta dott. Vincenzo di Adolfo 7,11/50
11. Leone dott. Domenico Antonio fu Giovanni . . 3,33/50
12. Neri dott. Giovanni di Agostino 2,22/50
13. Vassallo dott. Pasquale fu Vincenzo 1,66/50

A norma del sopracitato articolo tale graduatoria verrà inserita nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e verrà pubblicata all'Albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati per la durata di giorni otto consecutivi.

Catanzaro, addì 5 novembre 1936 - Anno XV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il decreto prefettizio 31 maggio 1935-XIII, n. 18313, col quale venne bandito un concorso per n. 6 posti di veterinario condotto consorziale, vacanti in questa Provincia alla data del 30 aprile 1935;

Vista la graduatoria dei concorrenti formata dalla Commissione giudicatrice del concorso, con il verbale del 26 giugno 1936-XIV;

Viste le domande dei concorrenti con l'indicazione delle sedi per le quali hanno concorso;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso e per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

Leonardi dott. Alessandro di Enrico Benedetto - Sersale, Cerva, Petronà (Consorzio).

Randazzo dott. Antonino di Francesco - Maida, Curinga, Cortale, Jacurso, S. Pietro a Maida (Consorzio).

Sereni dott. Emilio di Arturo - Savelli, Caccuri, Casino, Pallagorio Umbriatico Verzino (Consorzio).

Pascucci dott. Francesco di Antonio, Cropani, Andali, Belcastro, Marcedusa (Consorzio).

Falbo dott. Antonio fu Gaetano - Squillace, Amaroni, Palermiti, Staletti, Vallefiorita (Consorzio).

Varano dott. Francesco di Saverio - Arena, Acquaro, Dinami, Dasà (Consorzio).

Il presente decreto, a norma del sopracitato articolo, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia, e verrà pubblicato all'Albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati per la durata di giorni otto consecutivi.

Catanzaro, addì 5 novembre 1936 - Anno XV

Il Prefetto.

(5800)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.